



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 064845

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2025/2026

Comunicato Ufficiale N°118 del 27 Gennaio 2026

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 Gennaio 2026, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- Avv. Luigi	COMBARIATI	PRESIDENTE;
- Avv. Andrea	FERRARA	COMPONENTE;
- Avv. Fabio	TALLARICO	COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Angelo Comito;

RECLAMO n. 34 della Società A.S.D. VIRTUS ACRI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale di cui al Comunicato Ufficiale n. 110 del 15 Gennaio 2026 (Squalifica del calciatore Sig. CALOMINO Francesco per CINQUE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
esaminata la memoria difensiva della Società A.S.D. Virtus Acri;

RITENUTO

a) che dal referto arbitrale risulta che al termine del secondo tempo il primo assistente richiamava l'attenzione dell'arbitro per fare espellere il calciatore n. 4 Sig. Calomino Francesco della Società Virtus Acri in quanto lo stesso lo aggrediva verbalmente e platealmente con toni alti continuando ad ingiurarlo mentre si recava negli spogliatoi;

b) che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva in relazione ai fatti che devono ricondursi ad una condotta del calciatore sanzionato sì irraguardosa nei confronti dell'Ufficiale di Gara, ma episodica, riferita ad un'unica circostanza e ad un unico contesto, pertanto, non reiterata, cui è seguita nell'immediatezza una condotta riparatoria consistita nello scusarsi prontamente nei confronti del soggetto offeso.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione a carico del calciatore CALOMINO Francesco a TRE giornate effettive di gara;

dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

RECLAMO n. 35 della società EXCALIBUR 1997

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.18 del 15 Gennaio 2026 (Squalifica dei calciatori Sig. DIARRA Sadjo fino al 12.05.2026, Sig. COULIBALY Soumaila fino al 17.04.2026, Sig. DONATO Ivan per CINQUE gare effettive, Sig. FATTY Sarjo per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;

RITENUTO

- a)** quanto ai comportamenti di Diarra Sadjo e Coulibaly Soumaila che dal referto arbitrale non si evincono atti idonei a commettere l'aggressione ai danni del Direttore di gara dovendosi nell'azione di due tesserati individuarsi condotte ingiuriose ed irrispettose;
- b)** quanto al comportamento di Donato Ivan e di Fatty Sarjo, che la sanzione appare eccessiva rispetto ai fatti accertati e deve essere pertanto congruamente ridotta;

P.Q.M.

In riforma della decisione del primo Giudice:

- riduce a DIARRA Sadjo e COULIBALY Soumaila la squalifica per QUATTRO giornate effettive di gara;
 - riduce a DONATO Ivan e la squalifica per TRE giornate effettive di gara;
 - riduce a FATTY Sarjo la squalifica DUE giornate effettive di gara;
- dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla Giustizia Sportiva.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi